



**TRIBUNALE DI BOLOGNA**  
**SEZIONE I CIVILE**

RG n.2250/05

e- 4428/2013

Il Giudice Tutelare,

sul ricorso per l'autorizzazione alla istituzione del "L. and J. Trust" depositato il 27/2/13 e le integrazioni documentali depositate il 6/3/13 ed il 14/5/13 dall'avv. , quale amministratore di sostegno di nominato con decreto GT Bologna 24/10/05, osserva quanto segue.

Il 29/6/12 l'amministratore di sostegno aveva proposto ricorso al tribunale ex art. 747 cpc per l'autorizzazione al conferimento dei beni ereditari di nel fondo di un istituendo trust, ottenendo in data 16/10/12 una declaratoria di incompetenza del Tribunale a favore del giudice tutelare con la motivazione che i beni ereditati fossero ormai già pervenuti in via definitiva nel patrimonio del beneficiario.

Il 19/10/12 l'amministratore di sostegno proponeva al G.T. ex art. 411 c.c. ricorso per l'autorizzazione al conferimento nel fondo dell'istituendo trust dei beni personali di provenienti dallo scioglimento del precedente trust ~~XXX~~, autorizzato con provvedimento del GT del 10/2/12.

Col ricorso depositato il 27/2/13, l'amministratore porta quindi davanti al GT l'oggetto di entrambi i precedenti ricorsi ex art. 747 cpc e art. 411 c.c. , chiedendo autorizzazione alla costituzione del "L. and J. Trust" ed al conferimento dei diversi beni di nell'istituendo trust di cui viene depositata in allegato bozza dell'atto istitutivo.

Va premessa la piena ammissibilità nel nostro ordinamento della costituzione di trust istituito con il suo patrimonio in favore del beneficiario di amministrazione di sostegno , a seguito dell'introduzione della L. 364 del 16/10/89 - vigente dal 1992- di ratifica della Convenzione dell'Aja 1/7/85: l'istituto di common law così introdotto nel nostro ordinamento ha poi trovato puntuale conferma quanto alla disciplina dei suoi effetti nella recente disposizione dell'art. 2645 ter cc (introdotta con l'art. 39 novies di 273/05 convertito con modificazioni nella L.51 del 23/2/06)

11112

che espressamente prevede la trascrizione degli atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela per soggetti disabili.

Lo strumento del trust è stato in questo caso fortemente voluto dal beneficiario e condiviso dall'amministratore di sostegno per garantire ed assicurare a [redacted] che il suo patrimonio sia destinato a suo esclusivo beneficio e per soddisfare le sue esigenze di vita, le sue aspirazioni e le sue legittime istanze per tutta la durata della sua vita. Il vincolo di destinazione impresso sui beni in questo modo appare ancora più forte delle previsioni degli artt. 410 c.c. e ss a tutela del beneficiario. Infatti l'amministratore di sostegno deve "tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario", ma la norma non esclude che avendone tenuto conto egli possa valutare diversamente da lui il suo migliore interesse. Inoltre, in caso di contrasto fra l'amministratore ed il beneficiario il Giudice Tutelare deve valutare in contraddittorio con quest'ultimo i provvedimenti più opportuni da prendere nel suo interesse, ma è in capo al Giudice la decisione finale sulla questione su cui è insorto il conflitto. Con l'istituzione del trust qui proposto, espressivo delle richieste e delle aspirazioni del beneficiario, i beni istituiti in trust potranno essere destinati esclusivamente alle finalità dichiarate nel trust corrispondenti alle legittime istanze espresse dal beneficiario, consentendo al beneficiario - una volta che il trust sia stato autorizzato dal GT- di predeterminare in maniera vincolante sia per l'amministratore che per il G.T. gli scopi a cui dovrà essere destinato il suo patrimonio. Oltre che pienamente ammissibile, quindi, il trust si qualifica come strumento che rafforza le autonomie del beneficiario, nello spirito del nuovo titolo XII del I libro del codice civile, come disciplinato dalla L. n.6 del 9/1/04.

Queste osservazioni di ordine generale sono particolarmente rilevanti nel caso qui in esame, in quanto il beneficiario è un soggetto lucido, adulto, in grado di comprendere e decidere dei suoi interessi ma impossibilitato a provvedervi adeguatamente per "le proprie problematiche legate al gioco d'azzardo" poste alla base del decreto di nomina. Egli stesso è pienamente consapevole della necessità di proteggere il suo patrimonio, ragione per cui ha inizialmente proposto il ricorso ex art. 404 c.c. ed ora la richiesta di istituzione del trust, in considerazione della ingentissima entità del suo patrimonio di diverse decine di milioni di euro: patrimonio costituito in parte dalla quota di un terzo della eredità della nonna paterna [redacted] pervenutagli per rappresentazione del padre premorto, così come identificata nella scrittura privata fra i tre eredi

[redacted], ed in parte dalla metà dei beni del disciolto trust ~~XXXX~~, così come identificati nell'atto di divisione notaio [redacted] e dalla liquidazione del residuo tutt'ora in corso.

Il giudizio del GT rispetto alla autorizzazione richiesta deve rispondere ai criteri di interesse del beneficiario ex art 411 c.c., tenendo conto in particolare delle sue caratteristiche personali e della

 2

natura dell'infermità in base a cui è stata disposta la misura di protezione. La piena consapevolezza dello strumento protettivo negoziale scelto dal beneficiario, coadiuvato da professionisti e consulenti di sicura competenza, porta alla valorizzazione anche in sede autorizzatoria dei suoi bisogni e delle sue aspirazioni così come indicati dall'art. 410 c.c.

Nello specifico, l'atto istitutivo del trust "L. and J. Trust" - di cui alla bozza depositata come allegato 5 in data 14/5/13 ed in tale data siglata dal GT - dà conto di un trust istituito secondo la legge di Jersey, deferisce al trustee ed al guardiano i poteri ivi analiticamente descritti ed equilibrati tra loro, assicura copertura assicurativa al guardiano e con ciò garantisce adeguata protezione del patrimonio del beneficiario.

L'istituzione del trust, con le modalità previste nel ricorso, prevede l'iniziale dotazione dei beni elencati nella "specificazione dei beni che si intendono conferire nel trust" anch'essa depositata il 14/5/13 e debitamente siglato dal GT in pari data.

Sulla concorde richiesta delle parti, ritenuto l'atto richiesto pienamente rispondente agli interessi del beneficiario e letto l'art. 411 c.c.

#### Autorizza

L'avv.

quale amministratore di sostegno di

- 1) all'istituzione del "L. and J. Trust" di cui alla bozza di atto istitutivo depositata come allegato 5 in data 14/5/13 ed in tale data siglata dal GT, col conferimento dei beni elencati nella "specificazione dei beni che si intendono conferire nel trust" anch'essa depositata il 14/5/13 e debitamente siglato dal GT in pari data, con obbligo per il trustee di consegnare annualmente all'amministratore di sostegno rendiconto della gestione relativo all'anno solare precedente;
- 2) ad individuare il dr. quale trustee ed a prevedere quali guardiani del trust l'avv. e lo stesso amministratore di sostegno, coi compiti indicati nell'atto istitutivo.

Si comunichi all'amministratore di sostegno ed al beneficiario.

Provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 741 cpc.

Bologna 10/6/13

Tribunale di Bologna

Direzione In

Cop. 12 GIU 2013

Il Giudice Tutelare

Dr.ssa Matilde Betta

Il Funzionario Giudiziario  
Marta De Girolamo